



Deliberazione n. 1756	Seduta del 2 OTT. 2018
Convenzione tra CMR S.r.l. di Milano e ASST Monza per attività di consulenza nell'ambito di fisica sanitaria.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 43, 3° comma, Legge 27/12/1997, n. 449, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari";
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti sanitari e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Viste la nota del 22.05.2018 (prot. n. 17962 del 22.05.2018) e 01.06.2018 (prot. n. 19323 del 01.06.2018) e la e-mail del 17.09.2018, agli atti del Responsabile del procedimento, con cui



CMR S.r.l., con sede a Milano in via Pietro Maroncelli n. 17, ha chiesto la disponibilità della ASST Monza ad effettuare attività di consulenza nell'ambito della fisica sanitaria;

Atteso che:

- presso l'ASST Monza è presente la S.C. Fisica Sanitaria che possiede le competenze richieste e che l'attività in oggetto non è volta alla diagnosi e cura del paziente, bensì ad elaborazione statistica di dati anonimizzati, effettuata dal personale Dirigente Fisico dell'ASST Monza, con conseguente assenza di concreto o potenziale conflitto di interesse con l'ASST Monza;
- verrà svolta in conformità alle procedure e istruzioni operative del sistema di gestione per la qualità della S.C. Fisica Sanitaria, secondo la norma ISO 9001;

Rilevato che presso l'ASST Monza è attiva la S.C. Fisica Sanitaria con presenza di "esperti in fisica medica" aventi competenze anche in ambito di statistica medica (D.Lgs 187/200);

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Fisica Sanitaria dell'ASST Monza, con e-mail del 05.06.2018 e del 03.08.2018, con disponibilità allo svolgimento dell'attività fuori orario di servizio, in assenza di conflitto di interesse con l'attività aziendale, compatibilmente con l'attività istituzionale e senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e con la funzionalità della stessa Struttura, nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza con e-mail del 08.06.2018 e del 13.08.2018;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Precisato che il personale Dirigente dipendente interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Rilevato che l'ASST Monza regola la fattispecie concreta ricorrendo alle disposizioni aziendali, e provvederà a:

- trattenere dai proventi la quota del 15%, a ristoro dei costi generali aziendali, oltre alla quota del 5% a favore del fondo di perequazione delle discipline sanitarie;
- destinare l'importo al netto delle trattenute sopra richiamate al fondo aziendale finalizzato e vincolato alle attività della S.C. Fisica Sanitaria;

Atteso che:

- l'attività da espletarsi presso le strutture esterne sarà svolta fuori orario di servizio dal personale dirigente Fisico in servizio presso la S.C. Fisica Sanitaria;



- l'attività da espletarsi presso la sede della citata S.C. sarà svolta dal personale coinvolto fuori orario di servizio, in timbratura con la resa di orario aggiuntivo;

Definito che la responsabilità, il coordinamento e la gestione dell'attuazione della convenzione in questione in tutti i suoi aspetti sono in capo al Direttore della S.C. Fisica Sanitaria;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con CMR S.r.l. di Milano per l'attività di consulenza nell'ambito di fisica sanitaria che sarà espletata dal personale Dirigente Fisico della S.C. Fisica Sanitaria della ASST Monza, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2018, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo annuo stimato in € 3.000,00 + IVA, al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", per i proventi derivati dall'attività fuori orario di servizio, all'atto dell'emissione delle relative fatture, destinando l'importo derivante dall'attività, al netto delle trattenute sopra richiamate, al fondo divisionale vincolato mediante registrazione al conto n. 65.10.02.03 "Risconti passivi per sperimentazioni";

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con CMR S.r.l. di Milano per l'attività di consulenza nell'ambito di fisica sanitaria che sarà espletata dal personale Dirigente Fisico della S.C. Fisica Sanitaria della ASST Monza, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2018, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di autorizzare il personale Dirigente Fisico dipendente interessato a svolgere l'attività di consulenza in oggetto fuori orario di servizio e in timbratura con la resa di orario aggiuntivo per l'attività svolta presso la sede della S.C. Fisica Sanitaria, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza



dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;

3. di dare atto che l'attribuzione dei compensi per l'attività in timbratura con la resa di orario aggiuntivo comporterà la relativa decurtazione delle ore eccedenti da parte della S.C. Gestione Risorse Umane;
4. di definire in capo al Direttore della S.C. Fisica Sanitaria la competente responsabilità, il coordinamento e la gestione dell'attuazione della convenzione in questione in tutti i suoi aspetti;
5. di stabilire, come indicato in premessa, che l'ASST Monza provvederà a:
 - trattenere dai proventi la quota del 15%, a ristoro dei costi generali aziendali, oltre alla quota del 5% a favore del fondo di perequazione delle discipline sanitarie;
 - destinare l'importo al netto delle trattenute sopra richiamate al fondo aziendale finalizzato e vincolato alle attività della S.C. Fisica Sanitaria;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
7. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione del ricavo annuo stimato in € 3.000,00 + IVA, al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", per i proventi derivati dall'attività fuori orario di servizio, all'atto dell'emissione delle relative fatture, destinando l'importo derivante dall'attività, al netto delle trattenute sopra richiamate, al fondo divisionale vincolato mediante registrazione al conto n. 65.10.02.03 "Risconti passivi per sperimentazioni";
8. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
9. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. ~~1756~~ del 2 OTT. 2018

Oggetto:

Convenzione tra CMR S.r.l. e ASST Monza per attività di consulenza nell'ambito di fisica sanitaria.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

Q

**CONVENZIONE TRA CMR S.r.l. DI MILANO E ASST MONZA PER
ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELL'AMBITO DI FISICA
SANITARIA**

TRA

CMR S.r.l., con sede in Milano, via Pietro Maroncelli, n. 17 (C.F. e P.IVA 09093660968), in atto rappresentata dal Dott. Mario Romano Mignini Renzini, nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Matteo Stocco,

PREMESSO CHE

- l'art. 43, 3° comma, Legge 27/12/1997, n. 449, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti sanitari e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e

dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;

- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
- con note pervenute in data 22.05.2018 (prot. n. 17962 del 22.05.2018) e 01.06.2018 (prot. n. 19323 del 01.06.2018) ed e-mail del 17.09.2018, CMR S.r.l. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza ad effettuare attività di consulenza nell'ambito della Fisica Sanitaria;
- presso l'ASST Monza è presente la S.C. Fisica Sanitaria con presenza di "esperti in fisica medica" aventi competenze anche in ambito di statistica medica (D. Lgs 187/200), con conseguente assenza di concreto o potenziale conflitto di interesse con l'ASST Monza;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Fisico in servizio presso la S.C. di Fisica Sanitaria a svolgere un'elaborazione statistica di dati anonimizzati, a favore di CMR S.r.l.. I risultati di tale elaborazione saranno oggetto di pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e presentazioni a congressi nazionali ed internazionali.

Art. 3 – L'attività in oggetto sarà espletata mediante n. 8 – 10 ore mensili, fuori orario di servizio e in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia

Q

ordinario che straordinario, del personale Dirigente Fisico dipendente dell'ASST Monza.

Art. 4 – Il compenso orario lordo previsto per l'attività in argomento risulta pari a € 60,00 + IVA.

Art. 5 - L'attività sarà svolta in conformità alle procedure e istruzioni operative del sistema di gestione per la qualità della S.C. di Fisica Sanitaria, secondo la norma ISO 9001.

Art. 6 – CMR S.r.l. corrisponderà direttamente all'ASST Monza i corrispettivi previsti dalla presente convenzione entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 7 - Ai fini dell'emissione della fattura, il Direttore della S.C. di Fisica Sanitaria provvederà ad inviare all'ASST Monza una distinta, vistata da CMR S.r.l., contenente l'elenco dei sopralluoghi effettuati nelle date del periodo considerato;

Art. 8 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto della stessa ASST Monza.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 - L'ASST Monza declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dai propri dipendenti in occasione dello svolgimento delle consulenze oggetto della presente convenzione.

Art. 10 - La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione per e resterà in vigore fino al 31.12.2018**. Gli eventuali rapporti pregressi

interventuti tra le Parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto. Ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno un mese, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o posta certificata (PEC). Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata previo accordo formalizzato tra le Parti interessate. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 11 – Per quanto attiene il trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da CMR S.r.l., questo ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, costituisce Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 12 – CMR S.r.l. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza e del Codice Etico e di Comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte di CMR S.r.l., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 13 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23. c.1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli*

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;

- è soggetta ad imposta di bollo, a carico di CMR S.r.l., ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Art. 14 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Monza, _____

Per CMR S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Mario Romano Mignini Renzini

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Q

ALLEGATO

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

CMR S.r.l., con sede in Milano via Pietro Maroncelli n. 17, C.F. e P.IVA 09093660968, (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di consulenza nell'ambito di fisica sanitaria" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

Q

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o

contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data.....

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Per CMR S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Mario Romano Mignini Renzini

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali